



ORIGINALE

N. 43

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAN NICOLO' DI COMELICO E COMELICO SUPERIORE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno **duemilaventidue** addì **sette** del mese di **luglio** alle ore **21:00** nella Sede municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

	PRESENTE	ASSENTE
STAUNOVO POLACCO Marco	[X]	[]
DE MARTIN PINTER Gabriele	[X]	[]
DE MONTE NUTO Raffaella	[X]	[]
Totali	3	0

Assume la presidenza il Sig. STAUNOVO POLACCO Marco nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Sig. PILOTTO dott. Enrico

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Comelico Superiore, nella persona del Sindaco – Responsabile dell'Area Amministrativa ha richiesto al Comune di San Nicolò di Comelico l'utilizzo a tempo parziale di un dipendente di quest'ultimo Ente, Istruttore amministrativo cat. C, per temporanee esigenze di servizio, mediante convenzione ai sensi art. 14 Ccnl 22.01.2004, a far data dal 18 luglio al 31 ottobre 2022 per complessive 15 ore settimanali;
- il dipendente interessato ha manifestato disponibilità a svolgere il proprio servizio anche presso il Comune di Comelico Superiore;

VISTI:

- l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22.01.2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- l'art. 1, comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che ripropone sostanzialmente la stessa norma contrattuale;

ATTESO che l'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.01.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- conseguentemente, essendo sempre unico e unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004; poiché la giornata di ferie è unica e infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;

- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale; l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;
- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- "... nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)" (Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n.109/2017/PAR);
- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (parere 23/2016);
- "l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza" (Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 105/2016/PAR);
- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del

lavoro ordinario e del lavoro straordinario, (deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 303/2014);

- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute pro quota per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del. 414/2013). Ne consegue che l'ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale, ciò in quanto, diversamente, verrebbe a cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si fonderebbe sulle stesse quale base da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 477/2013);

RITENUTO, pertanto, di procedere allo scavalco condiviso del dipendente interessato secondo le seguenti linee di indirizzo:

- la durata sarà fino al 31 ottobre 2022, salvo proroghe;
- il dipendente effettuerà complessivamente 36 ore settimanali di cui n. 15 ore presso il Comune di San Nicolò di Comelico e le restanti 15 ore presso il Comune di Comelico Superiore;
- non devono sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra i due Comuni e le prestazioni lavorative del dipendente;
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente interessato a favore di entrambi gli Enti non deve superare i limiti posti dalla vigente normativa e deve essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- devono essere applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

RITENUTO, altresì, necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione, per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra i due Comuni;

ACQUISITI dai Responsabili di Servizio previsto i pareri espressi ai sensi dall'art. 49 del 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali', D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTI:

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI PROCEDERE, per le ragioni esposte nelle premesse, per l'utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, fra i Comuni di San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore di un dipendente del Comune di San Nicolò di Comelico, Istruttore Amministrativo cat. C, da destinare ai Servizi demografici;
2. DI APPROVARE, per le causali espresse in premessa, lo schema di convenzione previsto dal medesimo articolo del citato C.C.N.L. da sottoscrivere fra i Comuni di di San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario la sottoscrizione di detta convenzione, dando atto che la medesima definisce compiutamente il tempo di lavoro nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili a disciplinare il corretto utilizzo del lavoratore interessato;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di San Nicolò di Comelico, per i seguiti di competenza e al dipendente interessato;
5. DI RENDERE, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. n° 267/2000.

Il Segretario comunale in relazione alla presente seduta di Giunta, svoltasi in audioconferenza mediante strumenti telematici, attesta che sono state rispettate le modalità preventivamente fissate.

Accordo fra il Comune di San Nicolò di Comelico (BL) e il Comune di Comelico Superiore (BL) per l'utilizzo a tempo parziale di personale (Art. 14 C.C.N.L. Del 22/01/2004)

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di luglio

FRA:

- il Comune di San Nicolò di Comelico, rappresentato da _____, domiciliato per la carica presso la sede municipale di San Nicolò di Comelico, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (C.F. _____) ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. e) e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, a quanto infra autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva;
- il Comune di Comelico Superiore, rappresentato dal Responsabile _____, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Comelico Superiore, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (C.F. 83001030259) ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. e) e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, a quanto infra autorizzato mediante deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva;

E

PREMESSO CHE:

- l'art. 14, comma 1, primo periodo del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 prevede che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- l'art. 1, comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ripropone sostanzialmente la stessa norma contrattuale;
- il Comune di Comelico Superiore ha manifestato l'interesse a sottoscrivere una convenzione per l'utilizzo congiunto di un dipendente del Comune di San Nicolò di Comelico – Istruttore amministrativo cat. C, ai sensi art. 14 ccnl 22.01.2004 a far data dal 18 luglio 2022 e fino al 31 ottobre 2022, per esigenze temporanee di servizio e salvo proroga;

- che il dipendente interessato ha espresso il proprio consenso alla stipula della presente convenzione, manifestando disponibilità a svolgere servizio anche presso il Comune di Comelico Superiore;

QUANTO PREMESSO, SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Oggetto della Convenzione è l'utilizzo congiunto, a tempo parziale, da parte del Comune di San Nicolò di Comelico e del Comune di Comelico Superiore del dipendente del Comune di san Nicolò di Comelico, De Martin Fabbro Patrizia – Istruttore amministrativo cat. C, mediante l'istituto dell'utilizzo parziale ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 22/01/2004.

Art. 2 – Modalità di utilizzo del dipendente

Si concorda che la prestazione lavorativa che la Sig.ra De Martin Fabbro Patrizia svolgerà presso i due Enti sarà del 41,7% dell'orario di lavoro settimanale per il Comune di San Nicolò di Comelico e del 41,7% per il Comune di Comelico Superiore e pertanto, di 15 ore settimanali presso il Comune di san Nicolò di Comelico e di 15 ore settimanali presso il Comune di Comelico Superiore.

L'orario e i giorni di presenza settimanale verranno definiti di comune accordo fra i due Enti.

La gestione giuridica ed economica del dipendente spetta al Comune di appartenenza, Comune di San Nicolò di Comelico.

Gli Enti organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato e con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.

Il Comune di Comelico Superiore metterà a disposizione del dipendente utilizzato a tempo parziale i necessari strumenti di lavoro.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dal Comune di Comelico Superiore e con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

L'esercizio del diritto alla formazione e all'aggiornamento da parte del dipendente e le scelte formative dovranno tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione alle specifiche iniziative di formazione tali corsi e i relativi costi saranno a carico dei rispettivi Enti.

Il giorno del Santo Patrono è quello del Comune di appartenenza del dipendente interessato.

Art. 3 - Ripartizione degli oneri finanziari

Si conviene che, per tutta la durata della presente convenzione, la titolarità nonché tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di San Nicolò di Comelico, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'utilizzatore, Comune di Comelico

Superiore.

Il Comune di San Nicolò di Comelico provvederà ad assicurare la continuità degli adempimenti contabili necessari per la erogazione dei compensi per il trattamento economico sia fondamentale che accessorio, nonché la continuità degli adempimenti fiscali e previdenziali.

Il trattamento economico sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionale al riparto delle prestazioni lavorative a favore di ciascun Ente.

Il Comune di San Nicolò di Comelico corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e accessorio, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione.

Il Comune di Comelico Superiore provvederà, proporzionalmente al tempo di lavoro in assegnazione, al rimborso del trattamento economico fisso e accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi, a seguito della presentazione di adeguati prospetti riepilogativi da parte del Comune di San Nicolò di Comelico.

Gli oneri per eventuali prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, saranno a carico del Comune che le ha richieste.

Per la valutazione del dipendente, ciascun Comune, per la parte di rispettiva competenza, utilizzerà la propria metodologia di valutazione.

Art. 4 – Durata, decorrenza e recesso della Convenzione

La presente convenzione ha validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione al 31 ottobre 2022. E' fatta salva la facoltà di proroga o rinnovo, previa deliberazione degli organi competenti.

È facoltà delle parti contraenti recedere dalla presente convenzione, previo preavviso scritto di giorni 15, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Medesima facoltà viene riconosciuta anche al dipendente, con il medesimo preavviso, di recedere dall'assenso espresso.

Art. 5 – Disposizioni finali

Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di San Nicolò di Comelico

Per il Comune di Comelico Superiore

(documento firmato digitalmente)

(documento firmato digitalmente)

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
in merito alla deliberazione in oggetto:**

Oggetto: CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAN NICOLO' DI COMELICO E COMELICO SUPERIORE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE DIPENDENTE.

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Comune di Comelico Superiore, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA
(ZAMBELLI p.i. Luigi)

**SETTORE AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Comune di Comelico Superiore, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(Ing. STAUNOVO POLACCO Marco)

**SETTORE FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla
proposta di deliberazione

Comune di Comelico Superiore, li 07/07/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
(Dott.ssa Ilaria Festini Cucco)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione.

Comune di Comelico Superiore, li 07/07/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
(Dott.ssa Ilaria Festini Cucco)



Letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
(Staunovo Polacco Marco)
-f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

(PILOTTO dott. Enrico)
-f.to digitalmente -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo on-line del Comune il giorno _____ ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal _____
li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO dott. Enrico)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA
che la presente deliberazione:

- [X] - è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – del decreto Leg.vo 18.08.2000 n.267;
- [] - è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, in data _____;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO dott. Enrico)
- f.to digitalmente